Nr. Gen.: 706
Nr. Sett.: 59

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SESTO SETTORE - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Determinazione Originale del Responsabile

ASSUNTA IN DATA 17/12/2014

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n°1 unità a tempo indeterminato e a tempo parziale al 35% per la copertura di n°1 posto vacante di categoria D3 nel profilo professionale di Funzionario Tecnico presso il Settore V Urbanistica. Accoglimento di istanza di revisione di esclusione. Riammissione di candidato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianvito GRECO

……

Copia elettronica dal sito web istituzionale

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n°1 unità a tempo indeterminato e a tempo parziale al 35% per la copertura di n°1 posto vacante di categoria D3 nel profilo professionale di Funzionario Tecnico presso il Settore V Urbanistica. **Accoglimento di istanza di revisione di esclusione. Riammissione di candidato**

Il Responsabile del Settore VI

Attività Economiche e Produttive – Personale – Risarcimenti

Dr. Gianvito Greco

Visto e richiamato il decreto sindacale n°44 del 1 luglio 2014 prot. n°9414

Richiamati

- l'atto della Giunta Comunale del 30 ottobre 2013 n°211 con cui è stata approvata la Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2013, 2014 e 2015, che prevede per l'anno 2013, tra l'altro, l'assunzione, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di n°1 unità a tempo indeterminato e a tempo parziale al 35% per la copertura di n°1 posto di categoria D3 nel profilo professionale di Funzionario Tecnico presso il Settore V Urbanistica, resosi vacante
- il proprio precedente atto del 23 dicembre 2013 n°62/Reg.Sett. e n°733/Reg. Gen con il quale, in esecuzione della citata Deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2013 n°211, si determinava di procedere all'assunzione di n°1 unità a tempo indeterminato e a tempo parziale al 35% per la copertura di n°1 posto di categoria D3 nel profilo professionale di Funzionario Tecnico presso il Settore V *Urbanistica*, resosi vacante, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria e di attivare contestualmente le procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art.34 *bis* e volontaria di cui al comma 2 *bis* dell'art.30
- il proprio precedente atto del 30 giugno 2014 n°27/Reg.Sett. e n°363/Reg. Gen. con il quale, preso atto dell'esito negativo delle preliminari procedure di mobilità volontaria e obbligatoria, si indiceva concorso pubblico per l'assunzione, di n°1 unità a tempo indeterminato e a tempo parziale al 35% per la copertura di n°1 posto di categoria D3 nel profilo professionale di Funzionario Tecnico presso il Settore V *Urbanistica*, resosi vacante, si approvavano il bando di concorso, l'estratto del Bando nonché lo schema di domanda e si disponeva la pubblicazione dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale IV Concorsi e, contestualmente, del Bando di Concorso e dello schema di domanda sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.carmiano.le.it.) sia all'Albo Pretorio sia alla voce Bandi di Concorso nella Sezione Amministrazione trasparente sia nelle Notizie
- il proprio precedente atto del 10 novembre 2014 n°55/Reg.Sett. e n°591/Reg. Gen. con il quale, approvando l'allegato Prospetto di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e della regolarità formale delle domande, contenente le Risultanze Istruttorie, comunicate dall'Ufficio Risorse Umane, e le Determinazioni in merito all'ammissione ovvero all'esclusione dei candidati, venivano dichiarati ammessi con riserva al concorso di cui in oggetto n°29 candidati come nell'allegato Elenco Candidati Ammessi e venivano esclusi n°4 candidati come nell'allegato Elenco Candidati non ammessi per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate

Preso atto

- che, in data 11 novembre 2014, la propria citata Determinazione del 10 novembre 2014 n°55/Reg.Sett. e n °591/Reg. Gen., completa degli allegati, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con numero di registro 1098 per rimanervi affisso sino al 10 dicembre 2014
- che, in pari data, gli stessi atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.carmiano.le.it.) alla voce Bandi di Concorso nella Sezione Amministrazione e nelle Notizie, con la specificazione che detta pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di comunicazione, avendo, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi ed esclusi, valore legale di notifica, come previsto dal Bando all'art. 9

Vista la nota del 25 novembre 2014, pervenuta in data 27 novembre 2014 ed in pari data acclarata al Prot. Gen. con n °16322, con cui l'Arch. Clarita Casini, candidata esclusa per aver prodotto un documento di identità non più in corso di validità, chiedeva di riesaminare il provvedimento di esclusione e di essere riammessa, allegando all'istanza copia del documento di riconoscimento con validità rinnovata

Ritenuto, a seguito dell'istanza di riammissione, di effettuare un supplemento di istruttoria

Considerato, in tal senso, quanto segue:

Il bando di concorso ha previsto dettagliatamente le modalità di presentazione delle domande di partecipazione che, contenendo dichiarazioni aventi valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, deve essere corredata, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 38 del Dpr. 28 dicembre 2000 n°445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da una copia fotostatica di documento di identità. Lo stesso bando prevede che non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso la mancata allegazione della copia del documento identificativo del candidato.

E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che alla produzione della copia del documento di identità, o documento allo stesso equipollente, si deve attribuire valore di elemento costitutivo della fattispecie descritta dall'art. 38 del citato Testo unico. Infatti, nella previsione di cui al combinato disposto del comma 1 dell'art.21 e dei commi 1 e 2 dell'art. 38, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo, ma si configura, semmai, come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Pertanto, la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese e insanabile violazione della

disciplina regolatrice della procedura amministrativa (ex multis, sentenza n°5109 del 20 ottobre 2008 della Sezione V del Consiglio di Stato).
Nel caso in esame, l'aspirante candidato non ha omesso di allegare un documento richiesto a pena di esclusione ma ha allegato un documento scaduto. L'Amministrazione, in prima istanza, ha ritenuto che nessuna integrazione documentale andasse richiesta al candidato, avendo ritenuto, in sostanza, che la presentazione di un documento scaduto, e, dunque non più valido, equivalesse alla assenza della allegazione richiesta a pena di esclusione e, pertanto, non suscettibile di alcuna regolarizzazione postuma.
In realtà, alla luce dell'istanza di riammissione, si ritiene necessario valutare se la fattispecie in esame è assimilabile a quella di una carenza documentale insuscettibile di integrazione postuma e, come tale, determinante l'esclusione dalla selezione, ovvero di una semplice incompletezza suscettibile di regolarizzazione, nell'ulteriore contestuale necessità di contemperare di due opposte esigenze che devono coniugarsi in materia di procedure concorsuali pubbliche: da un lato, quella di osservare la par condicio competitorum e di evitare, per tal via, indebite rimessioni in termini per la produzione di documentazione richiesta ab initio dal bando e, dall'altro, quella della massima partecipazione, che impone al contrario di non procedere ad esclusioni dovute a ragioni di vacua forma.
Appare decisiva (sentenza n°7399 del 11 novembre 2004 della Sezione V del Consiglio di Stato) la considerazione del disposto del comma 3 dell'art. 71 del Testo unico, secondo cui "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito." L'irregolarità di cui trattasi, che di certo non costituisce falsità e può essere agevolmente sanata o con la produzione di altro documento ovvero con una versione aggiornata di quello scaduto, doveva pertanto essere oggetto del procedimento di rettifica indicato dal citato art. 71.
Da altra angolazione, occorre tener conto che solo nelle ipotesi dell'art. 45 del Testo unico è espressamente richiesta la efficacia attuale del documento di identità e non invece nelle ipotesi dell'art. 38 del medesimo decreto presidenziale. La difformità di disciplina si spiega perché nel primo caso degli elementi risultanti dal documento (cognome, nome, luogo e data di nascita,cittadinanza, stato civile e residenza) non può essere richiesta una diversa certificazione da parte delle Amministrazioni, fatta salva la facoltà di accertarne la veridicità ed autenticità nel corso del procedimento (la rubrica della norma si riferisce infatti alla "documentazione mediante esibizione") ed è, pertanto, coerente che il documento debba essere "in corso di validità", mentre nelle fattispecie di cui all'articolo 38 l'oggetto della disciplina sono le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze aventi ogni possibile contenuto ed oggetto, fase in cui interessa l'elemento sostanziale della provenienza della dichiarazione o istanza da un determinato soggetto e si comprende che la mera irregolarità formale del documento che non incida sull'elemento sostanziale possa ben essere integrata secondo il disposto dell' art. 71 del Testo unico.
In effetti, il comma 3 dell'articolo 38 si limita a precisare che, nel caso che la domanda o la dichiarazione presentata alla Pubblica Amministrazione non sia sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla, può essere sottoscritta ed accompagnata da "copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore" la cui validità potrà quindi anche essere accertata nel corso del procedimento.
Non è poi senza rilievo che anche nelle ipotesi dell'art. 45 nel caso che il documento di identità prodotto sia scaduto è consentito, con una semplice dichiarazione dell'interessato circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare, siano comprovati ugualmente gli stati e le qualità personali in esso contenuti. Da ciò si evince che, nel nuovo sistema di rapporti tra privato e Pubbliche Amministrazioni ispirato al principio di collaborazione e di autoresponsabilità dei privati nella fase istruttoria instaurato con l'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n°241, la dichiarazione del privato va valutata nei suoi contenuti sostanziali che prevalgono, in quanto dichiarati nelle forme previste, sulle risultanze eventualmente divergenti dei documenti ed atti formali irregolari o incompleti, documenti, quindi, che possono essere rettificati.
Sulla scorta di tali considerazioni deve essere riconsiderata l'esclusione del concorrente dal concorso, ancorché il medesimo avesse allegato alle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione, un documento scaduto, irregolarità che, non costituendo falsità, doveva essere oggetto del procedimento di rettifica indicato dal citato art. 71, non essendo emersi, peraltro, elementi tali da provare la falsità delle stesse dichiarazioni, che soli avrebbero inibito tale regolarizzazione. Conforta, nella valutazione di revisione del provvedimento di esclusione del candidato, l'ulteriore circostanza che la copia allegata del documento scaduta reca la firma autografa dell'aspirante candidato, circostanza che consente di comprovare l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica assicurando la paternità della dichiarazione.
Ritenuto, sulla base di quanto sopra considerato, di dover accogliere l'istanza di riammissione al concorso dell'aspirante candidato Clarita Casini
Valutata la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in autotutela alla riammissione del candidato escluso Clarita Casini, rettificando parzialmente il contenuto del proprio atto del 10 novembre 2014 n°55/Reg.Sett. e n°591/Reg. Gen., annullando il provvedimento di esclusione nei confronti del citato candidato ed integrando conseguentemente l'Elenco Candidati Ammessi
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n°165
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Determina

Di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di riammissione al concorso dell'aspirante candidato Clarita Casini

Di procedere in autotutela alla riammissione del candidato escluso Clarita Casini

Di rettificare parzialmente il contenuto del proprio atto del 10 novembre 2014 n°55/Reg.Sett. e n°591/Reg. Gen., annullando il provvedimento di esclusione nei confronti del citato candidato Clarita Casini

Di dichiarare pertanto ammessi con riserva al concorso di cui in oggetto n°30 candidati

Di integrare l'Elenco Candidati Ammessi, approvato con proprio citato atto del 10 novembre 2014 n°55/Reg.Sett. e n °591/Reg. Gen., con il nominativo del candidato riammesso

Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato l'Elenco Candidati Ammessi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.carmiano.le.it.) alla voce Bandi di Concorso nella Sezione Amministrazione trasparente e nelle Notizie

Di dare atto che detta pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di comunicazione ed ha, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi ed esclusi, valore legale di notifica, come previsto dal Bando all'art. 9

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore al Personale ed al Segretario Generale per opportuna conoscenza

Copia elettronica da sito web istituzionale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- *UFFICIO DI SEGRETERIA* -

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

- Sarà affissa all'Albo Pretorio, il giorno …..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì ……

IL RESPONSABILE
Giovanni CAIAFFA

……

Copia elettronica da sito web istituzionale